



COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39
Adunanza Ordinaria - Prima convocazione - Seduta Pubblica

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2018 (CONFERMA ALIQUOTE).

L'anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di dicembre alle ore 21:00 nella sala delle adunanze, per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile, **SI E' RIUNITO IL CONSIGLIO COMUNALE**.
Eseguito l'appello nominale, risultano:

(P: presente A: assente)

POLO LUIGI	P	MASON OSCAR	P
BEDON IVO	P	DICATI TULLIO ALBERTO	A
SPADA ANTONIO	P	BUOSO ALESSANDRA	P
BUSON CLAUDIO	P	BACCAGLINI GIAMPAOLO	P
SIEVE CATERINA	P	BOARETTI ALESSANDRO	P
ZAMBELLI ALESSANDRO	P	SCARPARO RINO	A
CHIOETTO SANDRO	P		

Assiste alla seduta il/la Sig./ra RANZA GIORGIO Segretario Comunale. Il Sig. POLO LUIGI nella sua veste di SINDACO assume la Presidenza e constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. Designa quindi Scrutatori i consiglieri:

SIEVE CATERINA

MASON OSCAR

BOARETTI ALESSANDRO

ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento in oggetto.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to POLO LUIGI

Il Consigliere Anziano
F.to BEDON IVO

Il Segretario Comunale
F.to RANZA GIORGIO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE Reg. Pubbl. N. 61. Certifico, su conforme dichiarazione del messo, che in data odierna, copia di questa delibera è affissa all'Albo Pretorio per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 18-01-2018 al 02-02-2018

Il Funzionario Incaricato
F.to Quarantin Geremia

La presente copia è conforme all'originale
Li, 18-01-2018

Il Funzionario Incaricato
Quarantin Geremia

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. A), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n.

311 , e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Ritenuto opportuno, pur non essendo ancora note le determinazioni del legislatore in ordine all'eventuale proroga del blocco anche per il 2018, assumere prudenzialmente che esso sia esteso all'esercizio 2018, con la sola eccezione della TARI e dell'Imposta di soggiorno;

Richiamata la delibera consiliare n. 7 del 20.03.2008 con la quale veniva determinata l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. per l'anno 2008, nella misura del 0,8%;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 6 in data 27.02.2017, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, il quale, con effetto dal 01.01.2017, è stato prevista un'aliquota unica in misura pari allo 0,8%;

Tenuto conto che il gettito previsto a titolo di addizionale comunale IRPEF sulla base del regolamento di cui sopra, ammonta a € 337.000,00, determinato secondo un criterio *di cassa*;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.Lgs. n. 360/1998, l'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 01 gennaio dell'anno di riferimento;

Considerato che ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 05.10.2007, i versamenti dell'addizionale comunale all'IRPEF vengono effettuati nel conto di Tesoreria unica intestato al Comune di Anguillara Veneta e nell'apposito conto corrente postale intestato al Comune di Anguillara Veneta – Addizionale comunale IRPEF per le somme derivanti da ruoli coattivi;

Atteso che il versamento dell'addizionale è effettuato in acconto e in saldo. L'acconto è fissato nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando l'aliquota ai redditi dell'anno precedente;

Richiamato l'art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 23/2011, così come modificato dall'art. 4, comma 1, del D.L. n. 16/2012, il quale prevede che l'acconto dell'addizionale sia calcolato applicando l'aliquota e le eventuali esenzioni stabilite per l'anno di imposta di riferimento a condizione che le relative delibere e l'eventuale regolamento siano pubblicati nell'apposito sito del MINEF entro il 20 dicembre precedente;

Rilevato che le delibere relative all'addizionale comunale all'IRPEF producono efficacia dalla data di pubblicazione nel predetto sito e ciò ai sensi dell'art. 40 del D.L. n. 159 del 01.10.2007, collegato alla Finanziaria 2008, convertito nella Legge n. 222/2007;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. F), del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e che l'art. 1, comma 142, della Legge n. 296/2006, attribuisce la competenza in materia di addizionale comunale all'IRPEF al Consiglio Comunale;

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune con delibera di natura regolamentare, può unicamente:

- a) variare in riduzione l'aliquota o le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF;
- b) individuare una più alta soglia di esenzione a favore dei contribuenti;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 predisposto dalla Giunta Comunale con proprio atto n. 118 del 30.11.2017;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020 e relativa Nota di Aggiornamento;

Ritenuto opportuno, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2018/2020, non modificare in riduzione l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo di confermare un'aliquota unica in misura pari allo 0,8%;

Ritenuto di provvedere in merito;

Quantificato presuntivamente in € 337.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'*aliquota/delle aliquote* e dell'esenzione di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale secondo il *criterio di cassa*;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Acquisito agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del D.Lgs. n. 267/2000 (verbale n. 18 del 18.12.2017);

Visti gli artt. 42 e 48 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma primo, del T.U.E.L. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Sentiti i seguenti interventi:

Sindaco: anche in questa proposta si propone la conferma per l'anno 2018 delle aliquote vigenti l'anno scorso per un gettito stimato di € 337.000,00

Sindaco: pone, quindi, in votazione la proposta.

Con voti favorevoli 6, astenuti 2 (Buson, Chioetto), contrari 3 (Buoso, Baccaglioni, Boaretti) espressi per alzata di mano dai n. 11 consiglieri presenti e votanti, con l'assistenza degli scrutatori retroindicati;

DELIBERA

1. **di approvare**, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, il seguente regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF:

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 nonché l'eventuale soglia di esenzione in funzione di specifici requisiti reddituali.

Art. 2 - Aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF (aliquota unica) - CONFERMA -

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è **confermata** nella misura dello **0,8%**.

Art. 3 - Esenzioni per particolari categorie di soggetti

1. L'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 non è dovuta dai soggetti che, nell'anno di riferimento, conseguono un reddito complessivo IRPEF non superiore ai limiti fissati dalla legge statale.

2. I soggetti che non rientrano nelle ipotesi di esenzione prevista al comma 1 sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito complessivo posseduto.

Art. 4 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il **1° gennaio 2018**.

2. **di quantificare** presuntivamente in **€ 337.000,00** il gettito derivante dalla variazione dell'aliquota/delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF e dall'esenzione stabilite con il regolamento di cui al precedente punto 1, secondo un criterio *di cassa*.

3. **di inviare** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 446/1997, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva.

4. **di pubblicare** la presente deliberazione sul sito Internet www.finanze.it, individuato con decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998.

5. **Di dare atto** che l'addizionale comunale all'IRPEF è dovuta dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel Comune di Anguillara Veneta alla data del 01 gennaio dell'anno di riferimento;

6. **Di dare atto** altresì che l'addizionale va versata nel conto di Tesoreria unica intestato al Comune di Anguillara Veneta e nell'apposito conto corrente postale intestato al Comune di Anguillara Veneta – Addizionale comunale IRPEF per le somme derivanti da ruoli coattivi;

7. **Di dare atto** che il versamento è effettuato in acconto e a saldo e che l'acconto è fissato nella misura del 30% applicando l'aliquota al reddito imponibile dell'anno precedente. Si applica sin dall'acconto l'aliquota e l'eventuale soglia di esenzione approvata e pubblicata nell'apposito sito del MINEF entro i termini previsti dalla vigente normativa;

8. **Di dare atto** che la pubblicazione nell'apposito sito dell'Amministrazione Finanziaria sostituisce a tutti gli effetti la pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

9. **Di disporre** che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18.09.2009, n. 69;
10. **Di dare atto** che il Responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente deliberazione ed assumerà per quanto di competenza tutte le iniziative utili al compimento dell'iter procedurale amministrativo;
11. **Di allegare** questa deliberazione agli atti del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza

Con voti favorevoli 6, astenuti 2 (Buson, Chioetto), contrari 3 (Buoso, Baccaglioni, Boaretti) espressi per alzata di mano dai n. 11 consiglieri presenti e votanti, con l'assistenza degli scrutatori retroindicati;

D E L I B E R A

DI DICHIARARE questa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto del T.U.E.L. n. 267/2000 stante l'urgenza.

**Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE
FISCHE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2018 (CONFERMA ALIQUOTE).**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto **Quarantin Geremia**, responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma primo del T.U.E.L. n. 267/2000, per quanto concerne la **regolarità tecnica** esprime parere **Favorevole**.

li, 07-12-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to **Quarantin Geremia**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto **Quarantin Geremia**, responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma primo del T.U.E.L. n. 267/2000, per quanto concerne la **regolarità contabile** esprime parere **Favorevole**.

li, 07-12-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to **Quarantin Geremia**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione é stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, senza riportare nei primi dieci giorni denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa e' **divenuta esecutiva** ai sensi dell'art. 134, comma terzo del T.U.E.L. n. 267/2000.

li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to